

Oggetto: [ID 8821] Progetto di un impianto eolico, costituito da 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,8 MW per una potenza complessiva di 34 MW, da realizzarsi nei comuni di Savignano Irpino (AV), Ariano Irpino (AV) e di Castelfranco in Miscano (BN) – RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI ALLE NOTA MASE-2023-0056469 - COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO.

Con riferimento all'avviso pubblico MiTE-2023-0035819 del 10/03/2023 pubblicato sul sito <https://va.mite.gov.it/>, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Savignano Irpino ha esposto alcune osservazioni che qui si controdeducono puntualmente.

1. *Nell'elaborato GS251-OC20-D – CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA, sono riportate le sole richieste effettuate presso i tre comuni interessati dall'opera, ma non sono riportati i relativi certificati;*

In allegato si presentano i seguenti CDU:

- Certificato n.126 del 20-06-2022 rilasciato dal Comune di Ariano Irpino
- Certificato NRG 23/2022 rilasciato dal Comune di Castelfranco in Miscano
- Certificato Prot 1759 e prot 1758 del 05-04-2022 rilasciato dal Comune di Savignano Irpino

2. *Due aerogeneratori SAB01 e SAB02 non ricadono nelle aree perimetrate come eolizzabili nel Piano Urbanistico Comunale vigente e come individuata con Delib. C.C. n°22 del 02.10.2009;*

L'Art.17 delle Linee Guida nazionali DM 10-09-2010, recita: *"...le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione..."*.

Inoltre, l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 199/2021, all'esito delle modifiche introdotte dai decreti-legge nn. 17 e 50 del 2022, ha demandato ad un decreto interministeriale – non ancora adottato – l'individuazione dei principi e dei criteri concernenti le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di soddisfare gli obiettivi di sviluppo e di potenza delle fonti rinnovabili individuati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), attribuendo la competenza ad individuare le aree idonee, conformemente ai principi e criteri di cui al summenzionato decreto, alle Regioni.

Pertanto, l'individuazione delle aree idonee, all'installazione di impianti FER, non rientra nella competenza del Comune.

- 3. Con riferimento al Piano Regionale delle Attività Estrattive, si evidenzia come la turbina SAB05 è localizzata in prossimità di un'area di cava, all'interno dell'area individuata dal PRAE come suscettibile a nuova estrazione. La relazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale precisa che la turbina rispetta quella che è la distanza minima da scavi di 50 metri come stabilito dall'art. 41 comma 2 delle NTA del PRAE, ponendosi ad una distanza di 64 metri totali. Pertanto, si pone l'accento sulla opportunità di preservare l'area individuata come di possibile ampliamento delle attività di estrazione, una volta caratterizzante l'economia del comune di Savignano Irpino, senza precluderne un nuovo sviluppo.**

Come riportato nello Studio ambientale, la turbina SAB 05 è localizzata a 64 metri dal fronte di scavo come stabilito dalle NTA del PRAE Regionale e pertanto il progetto rispetta le indicazioni programmatiche e attuative del Piano Regionale. Inoltre, l'impianto eolico, ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs 387/03, è dichiarato di pubblica utilità indifferibile ed urgente. Pertanto, alla stregua di un ampliamento di un impianto di cava, peraltro non ancora autorizzato, la produzione di energia elettrica da fonte eolica risulta un'opera di pubblica utilità. Si ritiene inoltre che la presenza di un aerogeneratore nell'area di potenziale ampliamento dell'attività estrattiva, può coesistere con l'ampliamento stesso della cava esistente, autorizzando l'ampliamento della cava in particelle che non siano in contrasto con quelle utilizzate dall'aerogeneratore. In questo modo si salvaguarderebbero le pubbliche utilità di entrambe le iniziative.

- 4. L'intervento prevede un'occupazione di suolo complessiva tra strade, piazzole, fondazioni, aree di cantiere e slarghi di manovra pari a 94.504 mq in fase di costruzione che si riduce in fase di esercizio a 55.579 mq, quindi si sottraggono, a regime, circa 56 ettari alle attività agricole di un territorio quasi esclusivamente agricolo con un impatto non trascurabile sull'economia locale.**

Come sopra riportato, le superfici occupate in fase di esercizio dell'impianto è di circa 55.979 mq che corrispondono a circa 5,6 ettari di terreno e non 56 ettari come erroneamente riportato nell'osservazione.

Si fa presente che la superficie utilizzata dall'eolico è la più bassa tra quelle utilizzate da altre fonti rinnovabili per produrre la stessa quantità di energia elettrica. Infatti, la superficie di 5,6 ha sarà utilizzata per installare un impianto eolico di 34MW con una produzione annuale di circa 71.332 MWh. .

- 5. Con riferimento all'interferenza con le aree di interesse archeologico viene indicata una interferenza con un'Area Archeologica da "svincolare" che non trova corrispondenza con gli elaborati dello strumento urbanistico, che caratterizza le aree come sopra etichettate come soggette a interesse archeologico. Pertanto, si chiede di approfondire in tal senso le interferenze con detta area, anche alla luce delle disposizioni/integrazioni che dovrebbero essere impartite dalla competente Soprintendenza.**

Si conferma che l'area indicata nelle cartografie di progetto come area "Archeologica da svincolare" è stata estrapolata dal PUC Comunale Tavola Allegato n.13 DS2.01 "Risorse del Territorio-Valori

Paesaggistici e culturali", scaricata dal sito ufficiale del Comune di Savignano Irpino, in cui in Legenda si riportano due diciture:

"Aree soggette a vincolo Archeologico (DM 26.03.1984)" e "Aree soggette a vincolo Archeologico (DM 26.03.1984) da svincolare".

Il progetto prevede il passaggio della strada di accesso, del cavidotto e della piazzola in fase di costruzione della seconda area, cioè quella indicata "da svincolare".

Si precisa che il progetto è stato sottoposto a Verifica Preventiva di Interesse Archeologico, e sarà la competente Soprintendenza ad imporre le dovute indagini archeologiche preliminari, tese a minimizzare le possibili interferenze.

- 6. Nella sezione relativa alla valutazione dell'impatto acustico si dice che *"il comune non ha adottato la zonizzazione acustica"*, invece, nel PUC risulta approvato il Piano di Zonizzazione Acustica nell'anno 2016 con relativa relazione, regolamento e cartografia. Pertanto, si ritiene necessario dimostrare la compatibilità allo stesso piano comunale.**

Si allega l'aggiornamento della relazione di impatto acustico previsionale che, utilizzando i limiti di cui al Piano di Zonizzazione Acustica, conferma il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori esistenti.

- 7. *La maggior parte degli interventi, aerogeneratori, viabilità ed elettrodotti previsti nel comune di Savignano Irpino ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico e pertanto le movimentazioni di terreno dovranno essere soggette a svincolo in base alla normativa regionale vigente.***

Nei terreni e nei boschi, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267. La procedura istruttoria atta a valutare la compatibilità con la trasformazione e mutamento dei boschi e dei terreni sottoposto a vincolo idrogeologico, trova riferimento nelle norme contenute negli articoli 23 e 24 della Legge Regionale 7 maggio 1996 n.11 pubblicata sul BURC n.29 del 21/05/1996 ss.mm.ii e nel Titolo V del Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale del 28/09/2017 n.3 BURC Regione Campania n.72 del 02/10/2017. L'autorizzazione al mutamento d'uso dei suoli soggetti a vincolo idrogeologico sarà richiesta alla Comunità Montana competente per territorio nell'ambito della conferenza dei servizi che sarà tenuta dall'Ufficio Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Campania ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Si fa presente che la documentazione allegata al progetto definitivo possiede una serie di elaborati necessari per poter compilare istanza di richiesta di mutamento di destinazione d'uso dei terreni presso il competente ufficio della Comunità Montana.

- 8. *Essendo previsti diversi tratti di elettrodotti lungo la viabilità primaria esistente sul territorio comunale, ad esempio strada provinciale ex SS91 bis, tratto del Prato, oggetto di recenti interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in asfalto, è necessario prevedere il necessario ripristino della sede stradale per l'intera larghezza.***

Come riportato nel Piano di monitoraggio ambientale (Cfr. AS251-SIA20-R-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI) lo scavo per la posa dei cavidotti avverrà lungo strade esistenti o lungo le piste di cantiere, prevedendo, successivamente, il riempimento dello scavo di posa e la finitura con copertura in terra o asfalto, a seconda della tipologia di strada su cui verrà posato.

La Società effettuerà il monitoraggio dello stato di consistenza delle strade ante e post-intervento ed interverrà con il totale ripristino della carreggiata ove questa sia stata danneggiata dai trasporti eccezionali o dalla realizzazione delle opere di connessione previste per la costruzione del parco.

Quanto riportato è previsto dalla DGR 533 del 2016 Regione Campania che al punto 8 delle “Ulteriori Disposizioni” recita: “*al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni*”.

9. È necessario una valutazione più approfondita delle interferenze della rete elettrica interrata con quella già esistente a servizio degli impianti in esercizio in particolare lungo la via Provinciale ed il tratto del Prato, caratterizzate dalla presenza di cavidotti su entrambi i lati della strada.

Tutte le interferenze con reti elettriche, reti TLC, gasdotti e acquedotti, su strade esistenti e non, saranno approfondite in fase esecutiva attraverso rilievi con georadar. Si fa presente che il progetto, come riportato nel piano particellare di esproprio, ha individuato una fascia di aree potenzialmente impegnate, a destra e sinistra delle strade interessate dal percorso dei cavidotti, da asservire per il passaggio dei cavi nel caso in cui si verificassero particolari condizioni ostative alla posa in sede stradale.

10. È opportuno approfondire le interferenze del cavidotto con l'area adibita a discarica alla località Pustarza.

Le opere non interferiscono con l'area di discarica; piuttosto il cavidotto, peraltro superficiale (profondità di posa di 1,2 m), sarà posato sulla strada prospiciente la discarica “Pustarza”. Per l'interferenza con eventuali sottoservizi a servizio della discarica, vale quanto riportato al punto 9.

Come riportato in progetto (cfr. Piano preliminare terre e rocce da scavo AS251-SIA08-R) analizzando il Piano di Bonifica Regionale, si evince che le opere non interferiscono direttamente con siti contaminati o potenzialmente contaminati. Solo il cavidotto MT è posizionato sulla strada prospiciente l'area di discarica di Savignano Irpino COD.4096C001. Per essere sicuri che i terreni escavati non siano contaminati, o che gli stessi siano trattati in modo corretto secondo la normativa D.Lgs152/06 si prevede di integrare, in prossimità del sito contaminato (lungo la strada, 250m a monte e 250 m a valle), il set di analisi indicato per il campionamento delle terre e rocce da scavo, individuando e ricercando gli analiti le cui concentrazioni sono state superiori alle CSC durante le analisi pregresse nell'area di discarica: METALLI-METTALLOIDI e FITOFARMACI.

11. Non sono previsti nel piano di monitoraggio e di mitigazione degli impatti, nonché nel piano di manutenzione gli impatti sulla viabilità principale esistente in conseguenza del transito di mezzi pesanti.

Si rimanda al punto 8.

12. Si esprimono infine riserve in merito alla deturpazione del paesaggio in conseguenza dell'impianto e degli altri autorizzati o esistenti, valutando nessuna compensazione sufficiente a compensare il danno causato.

Gli aspetti paesaggistici, degli impatti visuali e degli impatti cumulativi con gli impianti autorizzati o in esercizio, sono stati ampiamente affrontati nei seguenti elaborati:

AS251-SIA05-D_2_CARTA DELL'INTERVISIBILITA' DEI PARCHI COSTRUITI, AUTORIZZATI E IN AUTORIZZAZIONE – ZVI

AS251-SIA05-D_3_CARTA DELL'INTERVISIBILITA' CUMULATIVA DEL PARCO DI PROGETTO- ZVI

AS251-SIA14-D_PLANIMETRIA CON CONI OTTICI PER FOTOINSERIMENTI

AS251-SIA15-D_FOTOINSERIMENTI

AS251-SIA16-R_ANALISI DELL'IMPATTO CUMULATIVO AI SENSI DELLA DGR 532_2016

La relazione paesaggistica è stata redatta verificando la compatibilità paesaggistica attraverso una metodologia quali-quantitativa, basata su un modello matriciale multicriteriale. Il metodo matriciale di valutazione si basa sulla creazione di una check list di indicatori e di indici della qualità paesaggistica che abbia l'obiettivo di valutare sia gli impatti negativi che quelli positivi. per la valutazione della qualità del paesaggio. Si veda ad esempio il working paper stilato dall'Osservatorio del paesaggio dei Parchi del Po e della Collina Torinese, in cui viene adoperata una metodologia simile a quella utilizzata in Relazione Paesaggistica. Contestualmente la valutazione multicriteriale matriciale (multicriteria evaluation) segue la linea di valutazione segnata dagli studi di Floc'Hlay e Plottu nel 1998.

La metodologia di valutazione ritenuta più opportuna in questa sede di analisi è quella di tipo matriciale quantitativa sostenuta da simulazioni fotografiche. Infatti, da un lato, la produzione di un modello matriciale di valutazione della qualità paesaggistica ha l'intenzione di fornire un quadro integrato all'interno del quale si possano discutere, con cognizione, le decisioni in merito all'uso del territorio (Cooper e Murray, 1992); dall'altro, al fine di analizzare le modificazioni o gli impatti generati sul paesaggio dalla realizzazione del progetto, si è ricorso all'utilizzo di fotoinserti che testimonino in che misura l'impianto è capace di modificare la qualità paesaggistica dello stato di fatto (ex ante) definendo quella che si configurerebbe come la qualità paesaggistica ex post.

Nelle note del D.P.C.M. 12/12/2005 vengono riportati 5 parametri utili per la lettura delle qualità e delle criticità paesaggistiche, che si riportano:

- Diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici storici, culturali e simbolici;
- Integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche tra gli elementi costitutivi);
- Qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche;
- Rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- Degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici.

Dall'analisi delle criticità sopra riportate, si sono analizzati gli scenari ex-ante ed ex-post. I risultati quali-quantitativi hanno restituito due scenari appartenenti alla stessa classe di qualità del paesaggio, dimostrando che non ci sono situazioni di surclassamento paesaggistico.

